



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	405
Data di registrazione	09/09/2013

OGGETTO: Proc.civile n. 553/2011 innanzi al Giudice di Pace di San Pietro V.co-
Liquidazione sentenza n. 177/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1° SETTORE:AFFARI GENERALI

PREMESSO che il sig. **Simone Pasquale**, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Colelli, ha citato il Comune di San Donaci, in persona del Sindaco pro-tempore, con atto del 15.3.2011, notificato a questo ente in data 22.03.2011 a comparire innanzi al Giudice di Pace di Mesagne, al fine di dichiarare la responsabilità del Comune di San Donaci del sinistro occorso all'autovettura di proprietà del deducente, condotta dal sig. Simone Andrea, in data 21.08.2010 e, per l'effetto al fine di condannarlo al risarcimento del danno subito, ammontante ad € 1.074,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese e competenze di giudizio (Proc.civ. n. 553/11);

PRESO ATTO CHE detto procedimento si è concluso con la sentenza n. 177/2013, notificata in data 18 aprile 2013 in unica copia, con la quale il Giudice di Pace di San Pietro V.co, in accoglimento della istanza avanzata dal sig. Simone Pasquale ha dichiarato il Comune di San Donaci, convenuto contumace, esclusivo responsabile dei danni dall'autovettura di proprietà del deducente, condotta dal sig. Simone Andrea, in data 21.08.2010, e, per l'effetto lo ha condannato al pagamento, in favore dell'attore, delle seguenti somme:

-€ 1.074,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo, a titolo risarcimento danni;

-€ 1.492,16, comprensivi di spese, IVA e Cap, per spese e competenze di giudizio

RILEVATO che la suddetta sentenza è munita di formula esecutiva apposta in data 18.04.2013 dalla competente Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Pietro Vernotico

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. In L. 28 febbraio 1997, n. 30, modificato dall'art. 147, lett. a, della Finanziaria 2001 - legge n. 388/2000, rubricato "esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni" che, al primo comma, dispone:

"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

VISTO l'art. 194 del d.lgs 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (ex art. 37/D. lvo n. 77/95) laddove è previsto che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, da sentenze esecutive;

DATO ATTO CHE:

- i debiti derivanti da sentenze esecutive sono riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa.
- procedere al relativo pagamento nei termini decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo e prima della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, conseguenti l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito, procedure che neanche l'eventuale delibera potrebbe impedire (cfr. Corte dei conti, s.r. regione Sicilia, 2/2005; Corte dei conti, sez. contr. Sardegna, 6/2005, cit.; Corte dei Conti, sez. contr. Sardegna, 12/2006).
- il debito si presenta certo, in quanto si concretizza nell'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; liquido, in quanto è perfettamente individuato il soggetto creditore ed il debito è definito nel suo ammontare con l'importo determinato esigibile, in quanto il pagamento non è subordinato a termini o a condizioni.

- sussiste l'obbligo di attivare immediatamente la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del TUEL

ACCERTATO che il debito ammonta a complessivi € **2.696,01**, di cui :

- € 1.203,85 (sorte capitale + rivalutazione monetaria + interessi legali) per risarcimento danni, come da sentenza
- € 1.492,16, comprensivi di spese, IVA e Cap, per spese e competenze di giudizio

DATO ATTO che si provvederà alla relativa liquidazione con atto successivo

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 83 del 22.6.2012 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, della pubblicazione, con link ben visibile nella homepage del sito nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", delle concessioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone, professionisti, enti pubblici e privati, precisando che, con decorrenza 1/1/2013, tale pubblicazione, costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni, di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

DETERMINA

1. **Impegnare**, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di S. Pietro V.co n. 157/2013, relativa al Procedimento civile R.G.n. n. 553/2011, la somma complessiva di € **2.696,01**, di cui :
 - € 1.203,85 (sorte capitale + rivalutazione monetaria + interessi legali) per risarcimento danni, come da sentenza
 - € 1.492,16, comprensivi di spese, IVA e Cap, per spese e competenze di giudizio, come da

sentenza

2. Dare atto che:

- si provvederà alla relativa liquidazione con atto successivo .

- che la deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito de quo, insorto ai sensi dell'art.194 del TUEL, sarà approvata nella prossima seduta di Consiglio Comunale.

3. **Provvedere** ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.L. n. 83 del 22.6.2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L 7 agosto 2012, n. 134 attraverso l'indicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», dei dati elencati nel secondo comma dell'articolo richiamato, dando atto che tale pubblicazione viene richiesta quale condizione legale di efficacia dell'affidamento stesso, legittimante conseguentemente le successive liquidazioni;

4. Dare atto che il responsabile del procedimento del presente atto è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta

San Donaci, 24/06/2013

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA

COPIA

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2013	614	Spese per liti	2696,01	651	

Osservazioni:

San Donaci, 09/09/2013

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 774

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/09/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/09/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 05/11/2013

Segretario Comunale
Dott.ssa Giorgia VADACCA